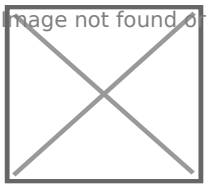
Giurisprudenza

Federalismo fiscale, dalla Ue una lezione a prova di diritto

15 Settembre 2008

Una recente sentenza della Corte di Giustizia offre alcuni criteri interpretativi in materia di c.d. "autonomia fiscale"



Nel dettaglio, gli eurogiudici hanno sottolineato che l'autonomia fiscale degli enti territoriali sub-statuali non deve avere carattere "selettivo" e che l'eventuale importo dei trasferimenti finanziari tra i vari livelli delle Amministrazioni non deve avere come effetto quello di produrre compensazioni occulte. Con la sentenza dell'11 settembre 2008 la Corte di Giustizia dell'Unione europea, in relazione alla cause riunite C-428/06 a C-434/06, ha offerto, riproponendo in parte anche il contenuto della propria giurisprudenza, alcuni interessanti criteri interpretativi in materia di c.d. "autonomia fiscale". La Corte di giustizia indica i criteri dell'autonomia fiscale proprio nel giorno dell'approvazione in Consiglio dei Ministri dello schema di ddl sul federalismo fiscale italiano. In particolare, ha affermato che "*l'articolo 87, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che, per valutare il carattere selettivo di una misura, si tiene conto dell'autonomia istituzionale, procedurale ed economica di cui dispone l'autorità che adotta tale misura. Spetta al giudice nazionale, l'unico competente ad identificare il diritto nazionale applicabile e ad interpretarlo, nonché a applicare il diritto comunitario alle controversie che gli sono sottoposte, verificare se i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco dispongano di una siffatta autonomia, il che avrebbe per conseguenza che le norme adottate nei limiti delle competenze conferite agli enti infrastatali in parola dalla Costituzione spagnola del 1978 e dalle altre disposizioni del diritto spagnolo non hanno carattere selettivo ai sensi della nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 87, n. 1, CE*".

Le origini della controversia

La vicenda processuale sottesa riguarda l'autonomia impositiva della Comunità autonoma dei Paesi baschi, in Spagna, con specifica attenzione ai tre "Territorios Historicos" di Alava, Vizcaya e

Guipuzcoa, enti territoriali posti all'interno del contesto organizzativo politico ed amministrativo autonomico basco. Tali ricordati enti godono di un regime normativo c.d. "forale", ovvero si caratterizzano per uno statuto speciale rispetto a quello dello Stato spagnolo. Nel 2005 ognuna delle tre autorità forali ha adottato una normativa fiscale derogatoria rispetto a quella comune spagnola, in materia di aliquote d'imposta sulle società (al 32,5 per cento) e di correlate detrazioni fiscali: la normativa comune spagnola, invece, prevedeva un'aliquota superiore (al 35 per cento), senza alcuna possibilità di fruire di agevolazioni. Due altre Comunità autonome spagnole, La Rioja e Castilla y Leon, hanno quindi proposto ricorso dinnanzi al Tribunal superior de justicia de la Comunitad autonoma del Pais Vasco chiedendo l'annullamento dei sopra ricordati provvedimenti normativi tributari speciali. Il tribunale basco ha così chiesto alla Corte di Giustizia (ex articolo 234 del Trattato Ce) se le misure forali debbano essere considerate "selettive", ovvero idonee ad avvantaggiare imprese o produzioni insistenti su quel territorio (a discapito, ad esempio, del territorio dei ricorrenti), ed in quanto tali "incompatibili con il mercato comune" ai sensi dell'art. 87 Trattato CE.

La posizione degli eurogiudici

La Corte non è ovviamente entrata nel merito ma ha rinviato la questione al giudice basco, offrendo però degli interessanti, e vincolanti, criteri interpretativi in materia di autonomia impositiva e, appunto, di compatibilità della stessa con la disciplina comune europea. Nel dettaglio, la Corte ha sottolineato che l'autonomia fiscale degli enti territoriali sub-statuali non deve avere carattere "selettivo" e che l'eventuale importo dei trasferimenti finanziari tra i vari livelli di Amministrazioni non deve produrre delle compensazioni occulte (vedasi la locuzione "sotto qualsiasi forma" di cui al comma 1 del citato articolo 87 del Trattato Ue). Inoltre, offrendo un utile criterio operativo, sia per i giudici che per i legislatori, per determinare o meno l'esistenza di "aiuti di Stato", la Corte ha ricordato che l'autonomia territoriale, di cui parte significativa è costituita dall'autonomia fiscale, rispetto alla sovranità dello Stato centrale, deve essere "misurata" in base a tre criteri: "istituzionale", cioè la capacità per l'ente territoriale di essere dotato di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale; "procedurale", cioè la capacità per l'autorità infrastatale, di assumere decisioni senza l'intervento diretto del governo centrale sul suo contenuto; "economico-finanziario", che esige che le ripercussioni economiche di una riduzione dell'aliquota d'imposta nazionale da applicare alle sole imprese nel territorio infrastatuale non siano compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altri territori o dal governo centrale. L'arresto europeo è intervenuto proprio nel giorno in cui, in Italia, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge in materia di c.d. "federalismo fiscale". Il testo della legge delega dovrà ancora passare un doppio esame della Conferenza unificata il 18 ed il 25 settembre 2008 prima del varo definitivo con la legge finanziaria. E i previsti 24 mesi, dall'approvazione

parlamentare, per l’adozione dei decreti legislativi attuativi sono concordemente riconosciuti come il vero momento determinativo del nuovo assetto tributario federale.

Sull’argomento vedasi anche

Il Portogallo nel mirino Ue su aiuti di Stato nelle Azzorre

di

Marco Rondanini

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/federalismo-fiscale-dalla-ue-lezione-prova-diritto